

TITOLO II

POLITICHE PER LA PRIMA INFANZIA E I MINORI

CAPO I

RETE SOCIO-EDUCATIVA PER LA PRIMA INFANZIA

Articolo 10

(Servizi per la prima infanzia)

1. Ai fini di cui alla presente legge, la Regione promuove la realizzazione di servizi socio-educativi rivolti alla prima infanzia, attraverso un'offerta diversificata, per raggiungere la più ampia utenza e soddisfare i bisogni emergenti delle diverse comunità territoriali.
2. I servizi socio-educativi per la prima infanzia sono rivolti ai bambini sino a tre anni di età e consistono in:
 - a) nido di infanzia;
 - b) servizi integrativi;
 - c) servizi domiciliari;
 - d) servizi ricreativi.
3. Il funzionamento dei servizi di cui al comma 1 è assicurato da personale educativo e ausiliario in possesso dei requisiti di cui all'articolo 34, sulla base di un progetto educativo elaborato anche con la partecipazione delle famiglie.
4. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative per quanto concerne servizi e interventi educativi per la prima infanzia, che può gestire in forma diretta, in associazione con uno o più Comuni o in forma convenzionata con soggetti del Terzo Settore o privati accreditati.
5. La Giunta regionale, attraverso le linee guida di cui all'articolo 30, definisce i parametri strutturali, organizzativi e di personale per i servizi di cui al comma 2.

Articolo 11

(Organizzazione dei servizi per la prima infanzia)

1. I Comuni autorizzano l'istituzione dei servizi di cui all'articolo 10 in osservanza delle apposite linee guida regionali. Per le strutture di proprietà del Comune, l'autorizzazione è sostituita da una dichiarazione del Sindaco di conformità agli standard previsti dalla presente legge e dalle linee guida.
2. I Comuni trasmettono alla Regione i dati relativi ai soggetti autorizzati ed eventualmente convenzionati.
3. La vigilanza igienico-sanitaria e le prestazioni sanitarie nell'ambito dei servizi per la prima infanzia hanno carattere preventivo e sono assicurate dalle ASL. La vigilanza ed il controllo sul funzionamento dei servizi per la prima infanzia sono affidati ai Comuni ove viene svolto il servizio.
4. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni fornite alle esigenze degli utenti e delle loro famiglie, i Comuni singoli o associati predispongono specifiche forme di consultazione per raccogliere e fornire informazioni sulle prestazioni rese, individuando altresì modalità di raccolta e di analisi dei segnali di disservizio.

Articolo 12 (Sistema Educativo Integrato)

1. La Regione e gli Enti locali perseguono:
 - a) l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e di sostegno alla genitorialità;
 - b) la collaborazione tra i soggetti gestori, garantendo la qualità e la coerenza del sistema;
 - c) la promozione e la realizzazione della continuità educativa con la Scuola dell'Infanzia.
2. In ciascun Distretto Sociosanitario la Conferenza dei Sindaci affida il compito di coordinamento pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia a soggetti dotati di comprovata esperienza scegliendoli tra i coordinatori pedagogici dei servizi educativi per la prima infanzia.

Articolo 13 (Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione)

1. I servizi educativi per la prima infanzia, anche in collaborazione con i servizi competenti delle ASL e con i servizi sociali dei Comuni o degli Ambiti Territoriali Sociali, garantiscono il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili, secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio-culturale, svolgono un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione e realizzano interventi di educazione alla salute.

Articolo 14 (*Nido d'infanzia*)

1. Il nido d'infanzia è un servizio a carattere educativo e sociale, rivolto ai bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, che concorre, in sostegno alle responsabilità genitoriali e familiari, alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, assicurando la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti e il riposo.
2. Il nido d'infanzia si caratterizza come centro di elaborazione e promozione di una elevata e diffusa cultura dell'infanzia: favorisce la continuità educativa in rapporto alle famiglie, all'ambiente sociale e agli altri servizi esistenti, svolgendo un intervento finalizzato alla prevenzione di ogni forma di emarginazione.
3. Lo spazio interno ed esterno al nido è articolato tenendo conto delle esigenze delle diverse età, dei bisogni dei bambini portatori di handicap, dei ritmi di vita dei singoli bambini e della percezione infantile dello spazio. In particolare il nido deve essere dotato di spazi destinati a giochi ed attività individuali e di piccolo gruppo, riposo, pasto, riunioni, servizi generali e zone di verde attrezzato.
4. Il nido d'infanzia consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure, diverse da quelle parentali, con specifica competenza professionale. Il personale del nido opera secondo il metodo di lavoro di gruppo e della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie e deve essere fornito di idoneo titolo di studio in corrispondenza del servizio svolto.
5. Il nido d'infanzia può essere aggregato in continuità educativa a sperimentazioni socio-educative o ad altri servizi scolastici; in tal caso possono essere utilizzati spazi comuni o risorse di personale per specifici servizi.

Articolo 15 (Servizi integrativi)

1. Per garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini, possono essere realizzati servizi integrativi, con caratteristiche educative, ludiche e culturali di aggregazione sociale, che prevedono modalità strutturali e organizzative e di funzionamento diversificate:
 - a) centro bambino-genitori: servizi educativi, opportunamente attrezzati e organizzati per l'accoglienza dei bambini fino ai tre anni di età, insieme ai genitori o adulti accompagnatori, in modo da garantire occasioni di gioco, socializzazione e favorire la corresponsabilità fra adulti, genitori ed educatori;
 - b) centro bambine-bambini: servizi educativi destinati all'accoglienza dei bambini e delle bambine fino ai tre anni di età. L'età di ingresso è specificata attraverso le linee guida di cui all'articolo 30. Il Centro è caratterizzato da attività ludiche e di socializzazione e dall'assenza del servizio mensa, in considerazione della frequenza più ridotta nell'arco della giornata.

Articolo 16 (Servizi domiciliari)

1. I Servizi domiciliari, al fine di rispondere ai bisogni diversificati delle famiglie, offrono un aiuto innovativo e accogliente in ambienti domestici adeguati, attrezzati al gioco e alla vita di relazione dei bambini, rimanendo in rapporto con il sistema educativo integrato. I servizi domiciliari si articolano, in particolare, nelle seguenti tipologie:
 - a) Educatore domiciliare: offre un servizio presso il proprio domicilio o in ambienti messi a disposizione da istituzioni scolastiche, enti locali, istituzioni religiose o altre organizzazioni no-profit, purché mantengano la connotazione di "ambiente domestico";
 - b) Educatore Familiare: offre un servizio da attivarsi presso un ambiente domestico di abitazione di una delle famiglie, anche a rotazione, che fruiscono del servizio stesso;
 - c) Mamma Accogliente: è un servizio che valorizza le risorse auto-organizzative delle famiglie ed è effettuato da una mamma con figli in età da zero a tre anni, che accoglie presso la propria abitazione, con un tempo giornaliero concordato dalle famiglie stesse, bambini fino ai tre anni. Il servizio ha validità triennale e può essere rinnovato per un altro triennio, per portare al compimento del terzo anno di età i bambini accolti.

Articolo 17 (Servizi ricreativi)

1. I Servizi ricreativi offrono ai bambini momenti di gioco occasionale ed estemporaneo, in ambienti adeguati e sotto la guida di animatori.

NORME COMUNI AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

2. Localizzazione e caratteristiche dell'area

L'area dei servizi socio-educativi per la prima infanzia deve essere individuata e localizzata con particolare riguardo alla sua raggiungibilità e qualità ambientale.

Gli spazi interni destinati ai bambini non possono essere collocati ai piani interrati e seminterrati.

Nei piani seminterrati e interrati possono essere collocati solo locali di servizio, per esempio locali adibiti a deposito, magazzino, servizi igienici e spogliatoi per il personale.

Per la definizione di piani, locali fuori terra, seminterrati e interrati si rimanda ai rispettivi regolamenti comunali.

2.1 Caratteristiche degli spazi interni ed esterni dei servizi socio-educativi, degli arredi e dei giochi.

Gli spazi interni ed esterni dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, gli arredi e i giochi devono avere caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute e il benessere dei bambini e degli operatori.

La progettazione degli spazi interni ed esterni dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e la dotazione degli arredi e dei giochi devono tenere presenti, in tutte le fasi, le finalità educative degli stessi.

In fase di progettazione deve essere prevista la partecipazione di un coordinatore pedagogico o di un professionista in materia psico-pedagogica, al fine di assicurare le finalità citate.

2.2 Sicurezza, igiene e funzionalità dell'ambiente e tutela del benessere: requisiti tecnici degli spazi interni ed esterni, degli arredi, dei giochi.

Gli spazi interni ed esterni dei servizi socio-educativi per la prima infanzia devono:

- rispettare la normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché antisismica vigente;
- possedere e mantenere, anche attraverso la programmazione di eventuali interventi edilizi, caratteristiche strutturali, impiantistiche e di arredo tali da garantire la salute e il benessere dei bambini e degli operatori;
- essere preferibilmente articolati su un unico livello;
- non essere collocati ai piani interrati o seminterrati;
- garantire ai bambini un luogo ove sperimentare quotidianamente le proprie competenze e abilità motorie in autonomia o in gruppo e prevedere zone di fruizione dello spazio a loro disposizione sicure rispetto ai fattori di rischio.

Fermo restando quanto previsto da tutta la normativa vigente in materia, nella realizzazione dei nidi e dei servizi integrativi e nella scelta dei materiali di rivestimento e pavimentazione e degli arredi devono essere adottate tutte le cautele e le norme di buona tecnica atte a garantire la sicurezza e l'incolumità dei bambini e che non deve costituire fonte di pericoli. In materia di barriere architettoniche è sufficiente garantire la visitabilità condizionata di cui all'art. 5 comma 7 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14/6/1989 n.236.

2.3 Vigilanza igienico-sanitaria -Tabelle dietetiche e pasti

La vigilanza igienico-sanitaria e le prestazioni sanitarie, così come previsto dalla legge regionale, art. 11, c. 3, hanno carattere preventivo e sono assicurate dalle ASL.

Gli enti gestori di tutti i servizi socioeducativi devono adottare tabelle dietetiche concordate con l'azienda sanitaria locale. Il gestore presenta la tabella alla competente ASL, che provvede all'approvazione entro trenta giorni dal ricevimento della stessa: il termine rimane sospeso (ovvero riprende a decorrere dal momento dell'interruzione) per una sola volta in caso di richiesta di chiarimenti o modifiche alla tabella di che trattasi. Trascorso il termine senza che la ASL si sia pronunciata, la tabella si intende approvata.

I pasti possono essere parzialmente o totalmente prodotti all'esterno della struttura, in tal caso, deve essere previsto un terminale di distribuzione o cucinetta, in rapporto al numero dei bambini e degli operatori, atti a garantire il mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso, attraverso modalità concordate con il centro di produzione pasti individuato dal gestore della struttura.

2.4 Titoli di studio per l'accesso a posti di educatore nei servizi socio-educativi per la prima infanzia e formazione permanente

Per svolgere la professione di educatore nei nidi ovvero di educatore domiciliare/familiare occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- b) diploma di Dirigente di Comunità, rilasciato dall'Istituto Tecnico Femminile;
- c) maturità magistrale o diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- d) diploma di tecnico dei servizi sociali - Assistente di Comunità Infantili;
- e) diploma di laurea o specializzazione in pedagogia, psicologia o diploma di laurea in scienze dell'Educazione o della Formazione;
- f) diplomi di formazione professionale regionale, appositamente istituiti su figure professionali idonee ed inserite nel repertorio delle professioni;
- g) titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge;

Il personale educativo, oltre a un'adeguata formazione di base, deve poter fruire di una formazione permanente in servizio, in stretto raccordo con il coordinamento pedagogico distrettuale, con l'Università e altri centri particolarmente qualificati in campo nazionale, nonché di una formazione su ambiti specifici che consenta un intervento coerente in particolare nei casi di bambini disabili o in situazione di difficoltà.

Per svolgere il ruolo di coordinatore pedagogico, occorre essere in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui alla lettera e) ed aver maturato una esperienza pluriennale nelle diverse tipologie dei servizi socioeducativi per la prima infanzia.

2.5 Sostituzione del personale educativo e integrazione dei bambini

Per mantenere costante il rapporto numerico tra educatori e bambini, va assicurata la necessaria sostituzione del personale da effettuarsi mediante figure della stessa qualifica e profilo professionale o di qualifica e profilo professionale equipollenti.

Per facilitare i processi di integrazione dei bambini disabili o in particolari situazioni di disagio, il coordinatore pedagogico del distretto sociosanitario, con i servizi consultoriali, valuta la presenza di bambini nelle suindicate condizioni e, in tali casi, può essere rivisto il numero degli iscritti, oppure – in aggiunta o in alternativa – la presenza di un educatore di aiuto alla sezione con orario di servizio correlato alle esigenze dei bambini.

2.6 Coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario

Il coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario - di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale - è designato in ciascun distretto sociosanitario dalla Conferenza dei Sindaci, scelto tra i coordinatori pedagogici dei servizi educativi per la prima infanzia di cui al punto 2.4.

La Conferenza dei Sindaci può decidere, in relazione a particolari necessità espresse dai territori, di affidare il compito di coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario anche a più soggetti.

Il coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori (anche in rapporto alla loro formazione permanente); di promozione e valutazione della qualità dei servizi; di monitoraggio e documentazione delle esperienze; di sperimentazione; di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari; di supervisione dei servizi

domiciliari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale al fine di promuovere la cultura dell'infanzia in seno al sistema educativo integrato